



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

## **CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MARLIANA**

### **- STATUTO -**

#### **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO**

##### **ART. 1**

E' costituita l'Associazione per la gestione del Centro Commerciale Naturale di Marliana, denominata, nel presente statuto, Associazione.

Può assumere anche la denominazione abbreviata di CCN Marliana.

Ad essa possono aderire le aziende e/o gli imprenditori che svolgono attività di commercio, artigianali, ricettive, di prestazione di servizi o attività terziarie in genere che operano nell'area delineata come CCN, così come risulta da atto formale del Comune di Marliana.

L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Marliana, Via della Chiesa 5 , Marliana (PT).

##### **ART. 2**

L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.

Può aderire a organismi locali, regionali, nazionali o internazionali in armonia con i propri scopi sociali.

##### **ART. 3**

L'Associazione:

- Idea e realizza la promozione commerciale del Centro Commerciale Naturale
- Promuove il potenziamento dell'area oggetto d'intervento
- Si propone la realizzazione di un programma operativo di attività e di servizi a supporto delle imprese



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

- Si impegna a creare un complesso integrato di commercio e servizi al consumatore in grado di garantire la fruibilità dell'area intervenendo fra l'altro sul recupero degli spazi ambientali
- Tutela e promuove il centro storico al fine di rivitalizzarlo e tipicizzarlo con iniziative culturali e folcloristiche collegate ad attività commerciali e con servizi che predispongono l'acquisto
- Può esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure dalle deliberazioni dei propri organi

## **TITOLO II – SOCI**

### **ART. 4**

Possono aderire all'Associazione le imprese che svolgono attività di commercio, artigianali, ricettive, di prestazione di servizi ed attività terziarie in genere, e che abbiano sede legale e/o unità locale nell'area individuata come centro commerciale naturale.

L'aspirante socio deve presentare domanda d'adesione al Consiglio.

La domanda si intende tacitamente accolta. In caso di diniego, che deve essere notificato con lettera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso all'Assemblea da presentare entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione.

Il socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'iscrizione è riconosciuta a seguito di attestazione rilasciata dall'Associazione che detiene la scheda di adesione della azienda.

### **ART. 5**

L'ammissione a socio comporta:

- l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali
- l'appartenenza all'Associazione per l'anno solare in corso e per l'anno successivo
- disponibilità ad esporre materiale informativo sulla rete e sulle sue iniziative d'informazione e materiale sul territorio



## **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

- disponibilità a diffondere materiale promozionale ed informativo su Progetti d'interesse regionale e Progetti locali riguardanti il territorio, fornito dalle Associazioni di categoria e dagli Enti Locali e/o dall'APT
- disponibilità a collocare all'ingresso e/o al suo interno adeguata vetrofania e/o altra segnaletica e/o altro materiale, fatto salvo oggettivi impedimenti
- il pagamento delle quote sociali ove previste
- disponibilità ad attivare strumenti di verifica e di valutazione del gradimento dei servizi del CCN da parte dei clienti
- disponibilità a partecipare o a far frequentare il personale di servizio ai corsi formativi ai fini di una adeguata informazione sul territorio e le opportunità in esso presenti
- disponibilità a collaborare ad iniziative per lo sviluppo e la conoscenza del territorio organizzate in sede locale o regionale
- disponibilità a programmare un'articolazione di orari di apertura e di chiusura nell'anno, nel rispetto delle normative vigenti, senza provocare disagi al consumatore
- disponibilità ad aderire ai Progetti di Interesse Regionale
- partecipazione attiva ai servizi comuni della Rete e/o del CCN per la sua valorizzazione, per la sua qualificazione, e per la sua fruibilità da parte del consumatore
- rispetto delle norme di buon comportamento verso il cliente con informazioni chiare e precise
- tutelare attivamente il territorio, incoraggiando un comportamento rispettoso dell'ambiente e sensibilizzando con iniziative coordinate affinché i fruitori occasionali sappiano usarlo con rispetto.



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

Alla scadenza del predetto periodo l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

## **ART. 6**

La qualità di socio si perde, oltreché per dimissioni volontarie per espulsione.

E' espulso quando abbia commesso azioni disonorevoli od abbia recato danno morale o materiale all'Associazione.

Avverso il provvedimento di espulsione il socio può appellarsi all'Assemblea con ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

I soci dimissionari, per essere riammessi, debbono seguire le formalità previste per le nuove ammissioni.

I soci espulsi non possono far nuovamente parte dell'Associazione se non viene sanato il danno morale e materiale causato all'Associazione.

## **TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 7**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio

### **ASSEMBLEA**

### **ART. 8**

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dalla universalità dei soci.

### **ART. 9**

L'Assemblea, si riunisce in via ordinaria minimo una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci, con un minimo di 6.



## **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

### **ART. 10**

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 5 gg. prima della data prevista.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può anche essere convocata con avviso murale ed a mezzo stampa con la massima diffusione possibile.

### **ART.11**

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci.

Qualora tale numero non sia raggiunto, l'Assemblea viene nuovamente convocata non prima delle 48 ore successive e non oltre i successivi 4 giorni in seconda convocazione e sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio ha diritto a un voto.

E' ammessa facoltà di delega scritta, ma nessun partecipante può avere più di due deleghe.

### **ART. 12**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni per l'istituzione di quote e/o contributi verranno assunte a maggioranza dei 4/5 dei soci presenti.

Le modificazioni statutarie devono essere deliberate sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei soci presenti. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei 2/3 dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se è presente la metà più uno dei soci.

Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano oppure nei modi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea.

### **ART. 13**

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un funzionario del CAT Confcommercio o un socio dell'Associazione a fungere da Segretario.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

## **ART. 14**

Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci:

- ❑ le deliberazioni sui problemi di importanza fondamentale per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione
- ❑ le modifiche dello statuto
- ❑ le deliberazioni sui bilanci consuntivi e preventivi, sui documenti ad essi allegati
- ❑ l'adempimento di tutte le attribuzioni che le siano conferite dal presente statuto, da leggi e regolamenti
- ❑ l'approvazione delle quote annuali

## **CONSIGLIO**

## **ART. 15**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri e comunque in numero dispari.

Il Consiglio è espressione, nei limiti delle disponibilità dei consiglieri delle varie località che compongono il CCN.

Può essere nominato membro del Consiglio il titolare dell'azienda, in caso di ditta individuale, o un socio, in caso di società, può essere altresì nominato nel consiglio un imprenditore esercente la sua attività in un'area esterna a quella individuata come CCN, se ritenuto importante per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio deve essere possibilmente espressione di tutte le categorie merceologiche presenti nel CCN.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei presenti e dura in carica 4 anni.

Il consiglio elegge al suo interno il presidente a maggioranza dei voti.

## **ART. 16**

Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni, salvo i casi di urgenza, con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

## **ART. 17**

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente insediata e può deliberare quando intervenga in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Trascorsa ½ ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione passa in seconda convocazione, ed è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti; è fatta eccezione per la riunione convocata per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, per la validità della quale è sempre richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente dispone di un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte in cui sia compreso il voto del Presidente.

Della riunione viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

## **ART. 18**

Il Consiglio elegge, normalmente per alzata di mano oppure nei modi stabiliti di volta in volta, il Presidente e il Vice Presidente.

## **ART. 19**

Quando per una qualsiasi causa, venga a mancare un componente, il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, dovrà procedere alla sua sostituzione.

Il Consiglio può cooptare nuovi membri fino al raggiungimento del numero massimo di cui all'art. 15

## **ART. 20**

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- svolgere ogni azione per il conseguimento dei fini statuari e per l'attuazione delle direttive stabilite dall'Assemblea Generale dei soci
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per la presentazione all'Assemblea Generale dei Soci
- progettare iniziative per la valorizzazione e promozione del comparto commerciale locale
- proporre quote annuali



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

## **TITOLO IV – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

### **ART. 21**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'associazione; ne ha la firma, che può delegare.

Il Presidente in particolare:

- dà esecuzione alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali
- in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio riferendo per la ratifica all'organo competente nella sua prima riunione successiva
- può conferire incarichi speciali e delegare alcune mansioni ad esso attribuite al Vice Presidente e ai membri del Consiglio che a lui rispondono del proprio operato
- adempie a tutte le altre funzioni che gli siano state affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dagli organi sociali

In caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente, e, assente od impedito anche quest'ultimo, dal membro di consiglio più anziano.



# **Centro Commerciale Naturale di Toscana**

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 22**

Ogni controversia che riguardi l'applicazione del presente statuto, nonché eventuali controversie tra i soci e tra questi e persone investite di cariche sociali, dopo aver esperito il tentativo di amichevole conciliazione, sarà deferita ad un collegio di Probiviri, individuati dall'Assemblea fra persone di comprovata levatura civica e morale (le parti interessate sono escluse dalla determinazione).

### **ART. 23**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Durante la vita dell'associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Lo scioglimento deve essere deliberato con almeno il voto favorevole di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non è stabilito dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa in vigore.